

Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale

Disegno

del ...

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 2006² sulla
politica regionale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015³,
decreta:

Art. 1

Per alimentare il Fondo per lo sviluppo regionale, un importo massimo di 230 milioni di franchi è trasferito dal conto di finanziamento della Confederazione nel periodo 2016–2023.

Art. 2

I conferimenti annuali sono sottoposti per decisione alle Camere federali nell'ambito dei preventivi della Confederazione.

Art. 3

Per la valutazione del programma pluriennale 2016–2023 secondo l'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale è prelevato 1 milione di franchi al massimo dal Fondo per lo sviluppo regionale.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 901.0; RU 2007 681
3 FF 2015 ...

